

**Dispositivo**

- 1) Una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del suo tenore nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio. Lo scambio di informazioni tra concorrenti persegue uno scopo anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare talune incertezze in relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati.
- 2) Nell'ambito dell'esame del nesso causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato degli operatori ad essa partecipanti, nesso che è necessario ai fini di dichiarare la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, il giudice nazionale è tenuto ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, la presunzione di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato, tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti.
- 3) La presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l'operatore partecipante alla concertazione sia rimasto attivo sul mercato.

---

(<sup>1</sup>) GU C 92 del 12.4.2008.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 giugno 2009  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta  
dall'Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — Schenker  
SIA/Valsts ieņēmumu dienests**

(Causa C-16/08) (<sup>1</sup>)

**(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — No-  
menclatura combinata — Dispositivi a cristalli liquidi a ma-  
trice attiva)**

(2009/C 180/21)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Administratīvā apgabaltiesa

**Parti**

Ricorrente: Schenker SIA

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administratīvā apgabaltiesa — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Apparecchio a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva — Classificazione nella voce 8528 21 90 o 9013 80 20 della nomenclatura combinata — Articolo che presenta o meno le caratteristiche essenziali di un prodotto completo o finito

**Dispositivo**

La sottovoce 8528 21 90 della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che, alla data del 29 dicembre 2004, essa non si applicava ai dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva che si componevano principalmente degli elementi seguenti:

— due lamine di vetro;

— strato di cristalli liquidi che si inserisce tra queste lamine;

— lettori del segnale orizzontale e verticale;

— retroilluminazione;

— alimentatore che produce alta tensione per la retroilluminazione, e

— blocco di controllo — interfaccia di trasmissione dei dati (control PCB o PWB), che garantisce la trasmissione sequenziale di dati a ciascun pixel (punto) del modulo LCD, utilizzando una tecnologia specifica — LVDS (segnale differenziale a basso voltaggio).

---

(<sup>1</sup>) GU C 92 del 12.4.2008.